

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANETTI, BACCARINI, CELLAI, CELLINI, CORSI,
FERRAUTO, GASPARRI, ENNIO GRASSI, MARCUCCI,
GAMBALE, MASSANO, SCALIA, STRADA**

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e della Commissione parlamentare per la riconversione e ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Presentata il 19 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di privatizzazione dell'impresa pubblica, già avviato con la legge n. 35 del 1992, ha subito una svolta decisiva con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto l'immediata trasformazione in società per azioni dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL, e la possibilità che il CIPE deliberi analoga trasformazione di altri enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività.

A fronte di tali scelte, che comportano il venir meno della separatezza delle imprese pubbliche nell'ambito del sistema produttivo del Paese, già nella scorsa legi-

slatura si era posto il problema di adeguare tutto l'apparato delle strutture statali preposte alla gestione ed al controllo del settore delle partecipazioni statali. Ed infatti, il Governo Andreotti aveva presentato un disegno di legge (Atto Camera n. 6004) per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, che tuttavia non è mai stato esaminato.

Alla soppressione di questo Ministero, inoltre, la legge n. 412 del 1991 collegava la soppressione automatica della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, istituita dalla legge n. 675 del 1977.

Nello stesso tempo veniva presentato dal cosiddetto « Comitato Giannini » una richiesta di *referendum* popolare per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

Con la nuova legislatura ed il nuovo Governo Amato questi orientamenti hanno trovato conferma innanzitutto nella struttura del Governo, nella quale sono state unificate la titolarità del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quella del Ministero delle partecipazioni statali. Inoltre, con la trasformazione dei ricordati enti di gestione in società per azioni, le partecipazioni azionarie dello Stato in tali società sono state attribuite al Tesoro, con le connesse responsabilità di indirizzo e di controllo.

Tuttavia, l'assetto che ora ne risulta non sembra sufficientemente chiaro e stabile, mentre sempre più forte è l'esigenza di un disegno complessivo dell'organizzazione dei pubblici poteri che si fondi su una precisa definizione di responsabilità quanto alle funzioni di indirizzo politico, di programmazione strategica e di controllo gestionale. Nello stesso tempo tale disegno non dovrà fare registrare la prevalenza di finalità meramente finanziarie ma dovrà privilegiare gli obiettivi di razionalizzazione della presenza dello Stato nell'economia, in un quadro di politica industriale volto ad accrescere la competitività e l'efficienza del sistema produttivo del Paese e ad attivare i mercati, soprattutto finanziari.

In attesa di tale complessivo riassetto del settore, riteniamo tuttavia necessario promuovere sin d'ora un'iniziativa legisla-

tiva che fornisca primi elementi di chiarezza e razionalizzazione, anche allo scopo di stimolare il Governo e la parti politiche ad una riflessione su tali temi: a tal fine si propone la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il testo che si sottopone all'esame della Camera ripropone, negli articoli da 1 a 5, il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo con alcune modifiche concernenti la devoluzione delle attribuzioni che allo stato fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali, in relazione alla quale si vuole sottolineare la necessità di far prevalere il profilo industriale e produttivo nell'amministrazione del settore.

L'articolo 6 prevede invece l'immediata soppressione della Commissione parlamentare per le partecipazioni statali. Tale proposta viene presentata in modo autonomo — e non quale effetto della soppressione del Ministero, come previsto dalla legge n. 412 del 1991 — al fine di tenere distinte le questioni, le decisioni ed eventualmente l'*iter* delle parti di cui si compone questa proposta di legge. Se le scelte sulla soppressione del Ministero — cosa che riteniamo preferibile in via di principio — dovessero comportare difficoltà di qualsiasi tipo e perciò richiedere tempi più lunghi di esame, la Camera avrà così la possibilità di provvedere più agevolmente alla scelta più limitata, ma altrettanto urgente, di razionalizzazione delle competenze in sede parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In attesa della legge organica volta a determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, il Ministero delle partecipazioni statali, istituito con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il trasferimento ad altri ministeri delle competenze ed attribuzioni attualmente spettanti al Ministero delle partecipazioni statali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. Le norme dei decreti legislativi si atterranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i compiti e le attribuzioni attualmente spettanti al Ministero delle partecipazioni statali dovranno essere demandati al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelli relativi a settori di competenza prevalente di altri ministeri, che dovranno essere demandati a tali ministeri;

b) resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con gli opportuni adattamenti per il coordinamento dei ministeri che subentrano nelle competenze già spettanti al Ministero delle partecipazioni statali;

c) dovranno altresì essere garantite l'economicità di gestione delle partecipazioni statali in relazione allo specifico e pieno conseguimento delle pubbliche finalità nonché la pronta e sincronizzata successione in modo che non abbiano a determinarsi nella gestione fasi di inoperatività o di nocimento in genere.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con separato decreto legislativo da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvederà al trasferimento del personale del Ministero delle partecipazioni statali agli altri ministeri in rapporto alle attribuzioni a ciascuno demandate, nonché, ove occorra, agli adattamenti organizzativi. Il trasferimento dovrà essere effettuato nell'ambito del contingente complessivo dei ruoli già appartenenti al Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è soppressa la Ragioneria centrale istituita presso il Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 6.

1. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, istitutivo della Commissione

parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, è abrogato.

2. Le competenze attualmente spettanti alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali sono esercitate dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.